



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

DECISIONE DI CONTRARRE

Procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 76 comma 2, lett. b), n. 1, del d.lgs. 36/2023, finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro triennale con un unico Operatore economico per l'affidamento delle prestazioni artistiche per la realizzazione del progetto laboratoriale, drammaturgico, coreutico e registico "Sogno di volare", per gli anni 2026-2028, mediante Richiesta di offerta (R.d.O.) sul portale di approvvigionamento digitale Me.PA. nella disponibilità di Consip S.p.A.

CPV 79952100-3 [Servizi di organizzazione di eventi culturali] Allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE (art. 14 comma 1 lett. e) d.lgs. n. 36/2023.

CIG: da generare sul portale Me.PA.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il Decreto Legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii. recante *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137 ed in particolare l'art. 21 del cit. Codice;*

visto il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 *Approvazione del testo del Codice civile;*

visto il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici. (23G00044), entrato in vigore il 01/04/2023 (GU n. 77 del 31-03-2023 - Suppl. Ordinario n. 12);*

visto il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante *"Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici", di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, entrato in vigore il 31/12/2024;*

vista la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm.ii. recante *Legge di Contabilità e finanza pubblica;*

vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., riguardante *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione;*

vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;*

visto il Parere ANAC del 28/05/2025, n. 23;

considerato che in data 12/05/2021, il Parco Archeologico di Pompei, il Parco Archeologico di Ercolano, il Grande Progetto Pompei-Unità Grande Pompei, l'Ufficio Scolastico Regionale della Campania hanno sottoscritto un Protocollo di Intesa (prot. n. 17), al fine di mettere in atto forme integrate di collaborazione nell'organizzazione delle iniziative volte a dare attuazione al Piano strategico, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale e statutaria;

dato atto che per raggiungere gli obiettivi stabiliti nel Piano Strategico o Piano della Sostenibilità e del Piano di Gestione del Sito UNESCO 829, con le finalità indicate dall'art. 2 dello Statuto del PAP e in virtù dei compiti assegnati ai luoghi della cultura secondo la definizione di "Museo", ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 42/2004 (e della più completa definizione dell'ICOM ripresa dall'art. 1 del DM 23



dicembre 2014), l'Amministrazione ha inserito nel quadro delle attività culturali e formative, forme di coinvolgimento delle comunità del territorio ed in particolare dei giovani, attraverso il progetto "*Sogno di Volare*", un'esperienza formativa immersiva volta alla conoscenza, alla valorizzazione e alla interiorizzazione del valore del patrimonio storico-artistico e archeologico che culmina con la messa in scena, nel teatro Grande di Pompei, della "riscrittura" di un'opera del teatro classico;

considerata la nota prot. n. 11544-I dell'08/10/2025, con la quale la dott.ssa Maria Rispoli, funzionario archeologo presso il Parco Archeologico di Pompei, veniva nominata, ex art. 15 d.lgs. n. 36/2023, Responsabile Unico del Progetto (di seguito, anche R.U.P.) del progetto, laboratoriale, drammaturgico e registico "*Sogno di Volare*";

dato atto che il progetto "*Sogno di Volare*" rientra nel quadro delle attività culturali e formative promosse dal PAP in coerenza con gli obiettivi del Piano della Sostenibilità e del Piano di Gestione del Sito UNESCO 829, con le finalità indicate dall'art. 2 dello Statuto del PAP e per i compiti assegnati ai luoghi della cultura secondo la definizione di "*Museo*" ai sensi dell'art. 1 del D.M. 23 dicembre 2014;

considerato che Pompei Teatro "*Sogno di volare*" è un progetto di formazione culturale rivolto alle scuole ubicate nel distretto territoriale del Parco Archeologico di Pompei e nasce su iniziativa del Parco in coerenza della *mission* definita dal proprio Statuto, ex art. 2 dello stesso e dei compiti assegnati ai luoghi della cultura;

dato atto che la metodologia utilizzata è quella della "*non-scuola*" - attraverso la "*riscrittura*" di opere del teatro classico - ideata da Marco Martinelli e Ermanna Montanari del Teatro delle Albe – Fondazione Ravenna Festival, che negli anni si è affermata come pratica artistica pedagogico-teatrale innovativa e altamente inclusiva;

preso atto che la Fondazione Ravenna partecipa al progetto del PAP offrendo una prestazione artistica unica, costituita da un festival multidisciplinare basato su un'idea originale e innovativa e su pratiche artistiche che non possono essere fornite da altro Operatore economico, poiché trattasi di rappresentazioni artistiche uniche i cui diritti di proprietà intellettuale sono proprie del Teatro delle Albe Ravenna;

preso atto che la peculiarità principale dei progetti artistici della Fondazione è la vocazione partecipativa dei progetti stessi, in cui vi è sempre il coinvolgimento diretto della cittadinanza nella realizzazione di opere teatrali e musicali, rappresentando essi un modello unico e virtuoso di partecipazione collettiva poiché favorisce il senso di comunità, il dialogo intergenerazionale e lo scambio culturale;

visto che la metodologia utilizzata è quella della "*non-scuola*" e della "*riscrittura*" di opere del teatro classico;

preso atto del grande successo delle edizioni 2021-2025 del progetto "*Sogno di volare*", misurabile attraverso i feedback del pubblico, dei docenti, dei dirigenti e degli studenti;

considerato che il progetto ha contrastato significativamente la dispersione scolastica soprattutto in contesti socio-economici degradati;

considerato che è intenzione del PAP realizzare nuovamente per gli anni scolastici 2026/2028 la produzione del progetto didattico "*Sogno di Volare*", introducendo ulteriori discipline artistiche;

vista la relazione prot. n. 11713 del 13.10.2025 redatta dal R.U.P., in cui si evidenziano i motivi di unicità della prestazione artistica richiesta, la scelta della procedura di affidamento e lo svolgimento della stessa mediante invito diretto alla Fondazione Ravenna Manifestazioni – Teatro delle Albe con sede legale in Piazza del Popolo, 1 – 48121 Ravenna (RA) e sede in via D. Alighieri, 1 – 48121, Ravenna, P. IVA 01118290392 C.F. 92010290390, codice univoco USAL8PV, nella persona del suo Sovrintendente dott. Antonio De Rosa;

preso atto che lo scopo dell'appalto, a norma dell'art. 76, comma 2, n. 1), lett. b) del d.lgs. n. 36/2023, consiste nella creazione di una *"rappresentazione artistica unica"* (parere ANAC del 28/05/2025, n. 23) ideata e realizzata dal PAP e da Ravenna Manifestazioni – Teatro delle Albe;

richiamato l'art. 76, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023, a norma del quale: *"Le stazioni appaltanti possono ricorrere a una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:*

1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;

3) per la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;

visto che nel caso *de quo* l'identità dell'ideatore determina intrinsecamente la unicità della prestazione, poiché l'unico operatore oggettivamente in grado di eseguire le rappresentazioni artistiche attraverso il metodo della "non scuola" e della "riscrittura", come ideata e richiesta dal P.A.P., è soltanto la FONDAZIONE RAVENNA MANIFESTAZIONI – Teatro delle Albe, con il regista Marco Martinelli, ideatore del metodo della "non scuola" e di quello della "riscrittura" di testi classici;

dato atto, dunque, che l'affidamento consiste nella creazione e nell'acquisizione di una rappresentazione artistica unica che può essere realizzata soltanto con la Fondazione Ravenna manifestazioni -Teatro delle Albe;

visto il progetto artistico trasmesso dalla Fondazione in data 07.10.2025, con nota prot. n. 11507;

dato atto che per l'anno 2026 sarà Euripide a essere "riscritto e rimesso in vita" con la guida di Marco Martinelli ed il titolo scelto è *"Le Troiane"*, potente affresco delle responsabilità e delle conseguenze della guerra, dal punto di vista delle donne;

dato atto che Euripide sarà declinato anche nella danza con *"Le Baccanti"* del coreografo russo-belga Micha van Hoecke (scomparso nel 2021), con il coinvolgimento di studenti dei licei coreutici del territorio, che lavoreranno accanto a danzatori professionisti alla scoperta di *"follia, crudeltà, dolcezza...il mistero della notte e il miracoloso disvelamento del giorno..."*;

tenuto conto che l'importo complessivo per la realizzazione delle rappresentazioni artistiche di cui al progetto presentato dalla Fondazione Ravenna, per il triennio 2026-2028, è complessivamente pari a € 749.000,00 oltre IVA come per legge;

dato atto che trattasi di servizi di organizzazione di eventi culturali e che gli stessi sono ricompresi nell'Allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE (art. 14 comma 1 lett. e) d.lgs. n. 36/2023 e che pertanto, la soglia comunitaria è pari a € 750.000,00 escluso Iva;

posto in rilievo che:

- l'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006, così come modificato dall'art. 1, comma 130, della legge n. 145/2018, sancisce che *"le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207"*;

- che, alla data odierna, non sono attive convenzioni in Consip ai sensi dell'art. 26 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999 per i servizi da affidare;

- le prestazioni richieste sono temporanee e di natura creativa ed artistica e che, pertanto, i soggetti possono essere individuati direttamente in relazione al possesso delle necessarie capacità artistiche e alle esperienze già maturate alla data dell'affidamento dell'incarico;

dato atto che:

- con deliberazione n. 64 del 10.11.2014, la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Liguria, chiamata a pronunciarsi in materia di affidamento di prestazioni culturali/artistiche, in ordine al quesito se *"sia possibile procedere all'affidamento diretto mediante trattativa privata senza pubblicazione di un bando di gara qualora si intenda organizzare un evento con un determinato artista non iscritto sul Me.PA."*, si è espressa positivamente, dichiarando in merito che *"la prestazione artistica non possa rientrare di per sé nella materia dell'appalto dei servizi, costituendo una prestazione d'opera professionale disciplinata dall'art. 2229 c.c. e che non sussistono, pertanto, ab origine, le ragioni per l'applicazione del codice dei contratti pubblici alla fattispecie in esame. Quand'anche si dovesse ritenere che la stessa possa rientrare tra gli appalti di servizi, essa deve essere ricompresa nell'ambito di applicazione dell'art. 57 del D. Lgs. n. 163/2006 (poi divenuto art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016 ed il cui contenuto letterale è stato oggi trasfuso nell'art. 76 del D. Lgs. n. 36/2023) che consente la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara "qualora per ragioni di natura tecnica o artistica [...] il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato. È di tutta evidenza che l'infungibilità della prestazione artistica rende la medesima inidonea ad essere oggetto di procedure comparative o elettroniche (le quali, tra l'altro, possono essere utilizzate solo per acquistare beni e servizi, tra cui certamente non può rientrare quella in questione)";*

Rilevato, dunque, che:

- la realizzazione degli eventi-prestazioni artistiche oggetto della presente decisione rientra nella casistica richiamata dalla Corte dei Conti precitata, in quanto trattasi di eventi ideati nell'ambito del progetto *"Sogno di volare"* e, come tali, realizzati da artisti determinati che applicano una metodologia unica;

- in particolare, le prestazioni oggetto del presente atto configurano affidamento di prestazioni artistiche, mentre l'organizzazione delle singole rappresentazioni resta in capo al PAP;

- le prestazioni oggetto della presente decisione sono basate sull’*“intuitu personae”*, assumendo rilievo assolutamente preminente l’identità degli artisti, motivo per il quale le predette prestazioni, assumendo carattere e valore unici, si connotano per quella infungibilità che le rende tali da poter essere garantite solo ed esclusivamente da quei determinati artisti individuati dall’Amministrazione;

Atteso che:

- la procedura negoziata senza bando disciplinata dall’art. 76 del D. Lgs. n. 36/2023 costituisce una deroga alle regole dell’evidenza pubblica e può essere utilizzata soltanto nei casi tassativamente indicati dalla norma - sopra espressamente richiamati - tra i quali rientra la previsione secondo cui tale procedura è ammissibile quando lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o di una rappresentazione artistica unica (punto 1 dell’art. 76, comma 2, lett. b) del D. lgs. 36/2023) e, dunque, quando un solo operatore economico è oggettivamente in grado di eseguire la prestazione, in quanto l’identità dell’artista determina intrinsecamente il carattere e il valore unico della prestazione artistica stessa;

Rilevato, altresì, che:

- in applicazione della Sentenza del Consiglio di Stato n. 310/2018 e dell’art. 63 del D. lgs. n. 50/2016 (oggi art. 76 del D.lgs. n. 36/2023), un servizio è ritenuto *“infungibile”* se è l’unico che può garantire il soddisfacimento di un certo bisogno; nel caso in cui una fornitura e un servizio siano effettivamente infungibili, il legislatore, comunitario e nazionale, ha previsto deroghe alla regola della selezione attraverso una selezione pubblica, considerato che l’esito di un’eventuale gara risulterebbe scontato, esistendo un unico operatore *economico* in grado di aggiudicarsela e conseguentemente, l’indizione di una procedura ad evidenza pubblica determinerebbe un aggravio del procedimento in termini di tempo e di risorse;

ritenuto, per quanto sopraesposto, di non ricorrere ad alcuna procedura comparativa in quanto le tipologie di prestazioni di natura professionale e culturale richieste sono tali da essere garantite solo ed esclusivamente dalla Fondazione Ravenna Manifestazione - Teatro delle Albe, perché l’identità degli artisti determina intrinsecamente il carattere e il valore unico della prestazione;

valutato che l’affidamento mediante lo strumento della R.d.O. ad un unico operatore, messo a disposizione sul portale Acquisiti in rete P.A. consente una semplificazione della procedura di affidamento e una contrazione dei tempi di esecuzione, ottemperando in tal modo anche al disposto dell’articolo 17, comma 3, del codice;

dato atto che il CIG, anche ai fini della tracciabilità, verrà acquisito tramite la Piattaforma Me.Pa.;

considerato che, trattandosi di Accordo quadro, la Stazione appaltante potrà procedere alla richiesta delle prestazioni artistiche identificate nel Progetto sulla base delle necessità della Stazione appaltante stessa;

dato atto che l’importo massimo stimato dell’appalto deve intendersi come *plafond* massimo da cui attingere per finanziare i singoli interventi per tutta la durata dell’accordo - quadro;

considerato che nel contratto è stato specificato che l’Operatore affidatario non potrà richiedere alcun indennizzo, a qualsiasi titolo o ragione, nel caso in cui l’Amministrazione non utilizzi l’intero

importo stimato durante il periodo di validità dell'Accordo quadro, oppure qualora si raggiunga l'ammontare prima del termine di durata del contratto;

richiamati i principi del risultato, della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici, dell'accesso al mercato, ai sensi dell'art. 13 comma 4 del d.lgs. n. 36/2023, nonché il principio di rotazione di cui all'art. 49 del Codice;

dato atto che per l'affidamento *de quo* è previsto a carico dell'Operatore economico il pagamento, a titolo di contributo, dovuto ai sensi della Delibera ANAC - contributi 30 dicembre 2024, n. 598, di attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della legge 23/12/2005, n. 266 per l'anno 2025 (in G.U. 11 aprile 2025, n. 85) in favore dell'ANAC, nella misura di euro **77,00**;

preso atto della dichiarazione di assenza di conflitto di interesse, ex art. 16 d.lgs. n. 36/2023, resa dal R.U.P. in merito alla non sussistenza, nemmeno potenziale, per quanto a conoscenza del RUP medesimo, di situazioni di conflitto di interesse così come definite dall'art. 16 cit. e dall'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 nei confronti della ditta selezionata;

DECIDE

1. di precisare che quanto citato in premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e *ss.mm.ii.*
2. di approvare il progetto artistico trasmesso dalla FONDAZIONE Ravenna MANIFESTAZIONI – TEATRO DELLE ALBE in data 07.10.2025, con nota prot. n. 11507;
3. di autorizzare la procedura finalizzata alla conclusione di un Accordo quadro, ai sensi dell'art. 59 del d.lgs. 36/2023, con un unico operatore economico, mediante R.d.O. sul portale Me.PA. per l'affidamento delle prestazioni artistiche per la realizzazione del progetto laboratoriale, drammaturgico, coreutico e registico *"Sogno di volare"* per gli anni 2026-2028;
4. di approvare lo schema di accordo-quadro per l'affidamento delle prestazioni artistiche afferenti al progetto *"Sogno di Volare"*, per il triennio 2026-2028;
5. di autorizzare l'affidamento, ai sensi dell'art. 76 comma 2, lett. b), n. 1, del d.lgs. 36/2023, finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro triennale con un unico Operatore Economico, Fondazione Ravenna Manifestazioni -Teatro delle Albe con sede legale in Piazza del Popolo, 1 – 48121 Ravenna (RA) e sede in via D. Alighieri, 1 – 48121, Ravenna, P. IVA 01118290392 C.F. 92010290390, sul Portale Me.PA., per un importo pari a € 749.000,00 oltre Iva per l'anno 2026-2028;
6. di autorizzare lo strumento dell'Accordo quadro attraverso il quale la spesa dei singoli contratti attuativi verrà impegnata sul capitolo 1.2.1.085 del Bilancio 2025 e successivi, in virtù della effettiva disponibilità finanziaria e delle concrete esigenze di servizio;
7. di precisare che l'Operatore economico assumerà gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 recante: *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia"* e successive modifiche;
8. di dare atto che l'aggiudicazione è subordinata all'esito regolare delle verifiche *ex lege* in merito al possesso in capo all'Aggiudicatario dei requisiti di legge;
9. di dare atto che l'esecuzione del servizio sarà disposta prima della stipula del contratto se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9, dell'art. 17 del d.lgs. n. 36/2023;

10. di disporre che gli atti relativi alla procedura in oggetto siano pubblicati e aggiornati sul sito web della Stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", con applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 27 e 28 d.lgs. n. 36/2023;
11. di dare atto della regolarità amministrativa della procedura.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Maria Rispoli

Maria Rispoli

IL DIRETTORE GENERALE

Gabriel Zuchtriegel

Visto attestante la copertura finanziaria

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO RESPONSABILE

Olga Nastri

Olga Nastri